

*Mantenimento dei figli: non solo cibo e vestiti, ma anche scuola,  
sport, società  
Disoccupazione? Non giustifica l'esonero dal mantenimento*

Trib. Milano, sez. IX, decreto 15 aprile 2015 (Pres. Manfredini, est. Jacopo Blandini)

**Separazione – Assegno di mantenimento in favore dei figli – determinazione – Esigenze della prole**

**Esigenze essenziali – Sussiste – Esigenze scolastiche, sociali, sanitarie, sportive – Sussiste**

**Stato di disoccupazione – Esonero dal mantenimento – Esclusione**

*A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali; pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica. La disoccupazione del genitore non convivente con i figli può giustificare, al più, che il mantenimento indiretto sia cd. onnicomprensivo, ponendo integralmente a carico dell'altro genitore, le spese cd. extra (nel caso di specie il Tribunale ha posto a carico della madre non convivente l'obbligo di pagare il mantenimento del figlio in complessivi euro 300 mensili).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

## DECRETO

Omissis

-Rilevato che va premesso, in relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c. (già art. 148 c.c.) non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).

A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974); pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica;

-Considerato che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, e che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri

finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali;

-Rilevato che, pertanto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025)

-Richiamati i principi codicistici e normativi espressi in particolare

- -dall'art. 316 bis c.c. secondo cui *i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.....*”;

- -dall'art. 337 ter c.c. secondo cui,“ ..... Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

-le attuali esigenze del figlio.

-il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

-i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

-le risorse economiche di entrambi i genitori.

-la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

*L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.....*”;

- -dall'art. 337 sexies, I comma, prima parte, c.c. secondo cui “...Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.....”;

(anche considerando l'ulteriore aggravio ed onere economico delle spese condominiali della casa familiare --*interamente* di proprietà del padre ...-- e gravata da un mutuo per €#2.000,00# mensili sostenuto per l'intero dal ..

(per la casa in cui vive il *comune figlio minore* sicchè nessun apporto sotto tale profilo può riferirsi alla .. ex art. 337 sexies c. c.;

-Rilevato che la .. da parte sua non sostiene su di sé oneri abitativi (convive stabilmente nella casa del suo nuovo compagno <<di professione ...>> da cui ha avuto una seconda figlia ... nata il ..2013);

-Rilevato che *entrambe* le parti --nei rispettivi atti introduttivi-- quantificavano il contributo dell'altro genitore (non prevalente collocatario) nelle opposte prospettazioni in €#400,00# mensili oltre alla compartecipazione dell'altro genitore alle spese straordinarie; peraltro all'udienza del 14/04/2015 la .. --in via conciliativa-- si è detta *disponibile* a sostenere su di sé un contributo economico materno al mantenimento del figlio nato nel 2007 --e da corrispondere a controparte-- per €#200,00# mensili *omnicomprensivi*;

-Rilevato che la .. --almeno dal 2013--di fatto ha contribuito al mantenimento del comune figlio .. in via meramente episodica ed occasionale (con complessivi €#1.300,00# dal 2012 di cui €800,00 per la scuola privata e €500,00 di scuola calcio);

-Rilevato che come già detto lo stato disoccupazione, anche se incolpevole, non esonera dall'obbligo di mantenimento (cfr. Cass. sent. N. 41040/2012 e Cass. sent. N. 12125/1993); peraltro la .. ad oggi ha una entrata fissa da lavoro dipendente di circa €#680,00# netti mensili;

-Rilevato che ad oggi *non* sono state dedotte esposizioni debitorie della parte .. verso Banche, società Finanziarie ovvero soggetti terzi, né è stata evidenziata a carico della parte .. la prestazione di garanzie reali o personali in favore di terzi, sicchè non è dato rilevare una situazione di indebitamento in capo alla ricorrente .. (sintomo di una seppur minima autonomia finanziaria);

-Rilevato che gli oneri scolastici (€#4.000,00# annui cifra non contestata da controparte) --allo stato-- gravano per l'intero tutti sul padre (anche per la parte di competenza materna ove fosse scuola pubblica e con conseguente sensibile risparmio di spesa per la ..), così come sempre sul solo padre (di fatto) gravano le spese dentistiche per il figlio .. (fatto non contestato);

-Considerato il valore economico della casa familiare paterna presso cui vive stabilmente .. ..;

alla luce di tutto quanto sopra esposto, congruo ed equo <<in assenza di ulteriori sopravvenienze di alcun genere con riferimento ai dati occupazionali, lavorativi ed economici dei coniugi portati all'attenzione del Tribunale, ed anche considerato che la parte ricorrente .. è di giovane età (1976), con piena attitudine e capacità lavorativa (anche in assenza di precise e specifiche ed oggettive ragioni ostative sul punto portate all'attenzione del Giudicante anche ex art. 2697 cc) appare l'assegno mensile *materno* in questa sede determinato in via provvisoria *a salva diversa e più puntuale determinazione in corso di causa* <a titolo di contributo economico al mantenimento del comune figlio minore .., tenuto anche conto del costo della vita nel luogo di residenza del minore e delle esigenze minime ed

essenziali di vita di un bambino di 8 anni, e dei parametri normativi di riferimento sopra richiamati> nell'importo mensile complessivo *omnicomprensivo* (anche in ragione di una non ancora adeguatamente sopita conflittualità tra i genitori) di €#300,00#, con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (base di calcolo dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, in composizione collegiale, nel procedimento al R.G. n.73302/2014, Sezione Nona Civile, così provvede in via *provvisoria*:

- -Conferma in via provvisoria ed allo stato degli atti nelle more dell'intervento dei S.S. di Milano il decreto del Tribunale del 13/01/2015;
- -Dispone che ..., nata ad .. il ..1976 residente in ... corrisponda alla controparte .., nato ad .. il ..1978, in via anticipata ed entro il giorno 26 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del comune figlio minore ..., nato a .. il ..2007, l'importo mensile complessivo ed *omnicomprensivo* di €#300,00# con automatica rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- -Dispone la produzione <<a cura ed onere di parte ricorrente .. (provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio con delibera dell'Ordine Avvocati di Milano n. ./2014)>> ed entro il 10/07/2015, delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo anno relative al proprio convivente .. (anche padre della comune figlia .. nata il ..2013) e copia della domanda di ammissione al g.p. presentata dalla stessa beneficiaria;
- -Provvedimento immediatamente esecutivo ex lege;
- Fissa nuova udienza innanzi a sé ---in attesa della relazione dei S.S.-- alla data del 09/10/2015 h. 10.00

Si comunichi alle parti costituite.

Milano, così deciso il 15/04/2015.

Il Giudice Delegato            Il Presidente

Dott. Jacopo Blandini        Dott.ssa Enrica Manfredini